



## **PARTE SPECIALE D)**

# **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Note</b>
0	16/02/2024	C.d.A.	C.d.A.	Prima emissione

## **INDICE**

<b>D.1</b> La tipologia dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	3
<b>D.2</b> Il sistema delle deleghe nell'ambito delle attività sensibili inerenti la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex d.lgs. n. 81/2008 e <i>s.m.i.</i> .....	4
<b>D.3</b> Organizzazione di fondazione its di recanati in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	5
<b>D.3.1</b> Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 e <i>s.m.i.</i>	5
<b>D. 4</b> Potenziali aree di attività a rischio.....	6
<b>D. 5</b> Destinatari.....	8
<b>D. 6</b> Principi di comportamento .....	8
<b>D. 7</b> Principi specifici ed elementi applicativi del modello.....	10
<b>D. 8</b> Flussi informativi.....	15
<b>D. 9</b> I compiti dell'organismo di vigilanza.....	16

## D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La suddetta sezione fa riferimento ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni gravi o gravissime (art. 590 3 co. c.c.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti dall'art. 25-septies del decreto e qui di seguito riportati: prima di scendere nel dettaglio delle norme è necessario sottolineare che lo stesso articolo 30 del TU Sicurezza - D.lgs. n. 81/08 ("Modelli di organizzazione e gestione") specifica che il modello di organizzazione e gestione, adottato ai sensi del Decreto 231/01 (MOG), non può dirsi efficacemente attuato qualora non assicuri il funzionamento di un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sistema di gestione dei rischi).

In particolare, l'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, ha infatti enunciato i criteri da adottare nella redazione di un modello organizzativo affinché esso sia idoneo, con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies del decreto legislativo n. 231/2001, ad escludere in radice la responsabilità dell'ente ovvero a ridurre da un terzo fino alla metà la sanzione pecuniaria a carico dell'ente nel caso di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, il Modello, in base a tale norma, 1. *“deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (...).”*

Si profila pertanto un sistema “preventivo”, articolato sull'interazione di due differenti modelli gestionali e comportamentali: il primo trae origine dagli obblighi del TU Sicurezza e declina in modo specifico le responsabilità e gli oneri dei soggetti direttamente coinvolti nella gestione e nel monitoraggio della sicurezza sul luogo di lavoro; il secondo, il MOG, costituito da una serie più ampia di obblighi e generiche precauzioni improntate ai doveri di correttezza e trasparenza, sulla

scorta del D.lgs. n. 231/2001, che comprende, al suo interno, anche la struttura del modello *ex TU Sicurezza*.

È importante inoltre sottolineare che con l'art. 25-*septies* si introduce, per la prima volta, una responsabilità amministrativa dell'ente per reati colposi (omicidio colposo e lesioni personali colpose) in contrapposizione a quella derivante dalle altre fattispecie delittuose richiamate dal D.lgs. n. 231/2001 fondate, invece, sull'elemento soggettivo del dolo. Tant'è che, secondo la dottrina prevalente e le prime pronunce giurisprudenziali, sembra potersi affermare che, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p., il vantaggio e/o interesse dell'ente si configuri per il solo fatto che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente.

**- Omicidio colposo (art 589 c.p.)**

È punita la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

**- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

È punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in un'alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono ricomprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

**D.2 IL SISTEMA DELLE DELEGHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI INERENTI LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E *s.m.i.***

Il Datore di lavoro può incaricare differenti soggetti, tra i quali i Dirigenti ed i Preposti, del compimento di doveri ed obblighi riguardanti la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di lavoro, attraverso la delega di funzioni.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi di “certezza”, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Al riguardo si rileva che: per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

La delega assume rilevanza penale scriminante alla presenza dei seguenti presupposti:

- la ripartizione delle funzioni non deve avere carattere fraudolento;
- i collaboratori “delegati” devono essere dotati dei poteri e dei mezzi necessari per svolgere efficacemente i compiti loro affidati;
- i collaboratori “delegati” devono possedere una provata competenza tecnica.

In presenza di queste condizioni, la giurisprudenza ammette che la delega esoneri da responsabilità il soggetto delegante e la responsabilità, di conseguenza, si trasferisca al soggetto delegato.

Per la validità della delega è necessario che:

- la delega sia espressa in forma scritta, inequivoca e avente data certa;
- la persona delegata sia idonea al compito, per competenza tecnica ed esperienza, ed abbia validamente manifestato il proprio consenso per iscritto alla delega stessa, consapevole degli obblighi di cui viene a gravarsi con la relativa volontaria accettazione;
- il delegante vigili sull'operato del delegato, effettuando un controllo periodico.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche, il sistema delle deleghe deve rispettare il dettato normativo di cui all'art. 16 del T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008) e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è dotato di formale delega scritta di funzioni da parte del datore di lavoro;
- b) la delega assegnata al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. Eventualmente, sono previste deleghe per i singoli sopralluoghi;
- c) i poteri gestori assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi e le politiche interne della Fondazione;
- d) il delegato deve fruire di una piena autonomia decisionale e disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) gli incarichi interni relativi ad assegnazione di compiti afferenti al D.lgs. n. 81/2008 e *s.m.i.* (ordini di servizio, organigramma, ecc.) sono formalizzati per iscritto.

### **D.3 ORGANIZZAZIONE DI FONDAZIONE ITS DI RECANATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La Fondazione ha provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni singola sede, il medico competente; inoltre è stato nominato per ciascuna sede l'addetto al servizio di prevenzione e protezione.

I nominativi sono riportati nel documento valutazione rischi.

#### **D.3.1 Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 e *s.m.i.***

Ai fini di un'efficace gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro *ex* D.lgs. n. 81/2008 e *s.m.i.*, la Fondazione ha istituito un'apposita struttura dedicata (che può anche coincidere con il Servizio Prevenzione e Protezione o con l'RSPP), che svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione delle procedure antinfortunistiche applicando i dettami della normativa di settore;
- predisposizione e/o aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e/o documenti affini;

- verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- individuazione del personale del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione), anche per le ipotesi in cui si manifestino situazioni di emergenza;
- monitoraggio circa l'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- verifica a campione, con cadenza semestrale, presso ogni singola struttura, dell'osservanza delle prescrizioni in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro anche con l'ausilio del medico competente (*audit*);
- invio di *check list* presso le varie strutture, affinché queste ultime si adoperino per il rispetto dei canoni ivi indicati;
- verifica di una costante attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al loro posto di lavoro ed alle mansioni espletate;
- verifica di una costante attività di formazione dell'RSPP e degli addetti al Primo Soccorso ed al Servizio Antincendio;
- verifica della sussistenza dei requisiti professionali e dei titoli richiesti dalla normativa in capo ai responsabili e agli addetti al SPP, al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- verifica dell'effettivo aggiornamento professionale in materia antinfortunistica e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro dei responsabili e addetti al SPP, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno quinquennale;
- verifica dell'esistenza e del rispetto di un adeguato sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che non seguano le norme di igiene e sicurezza e le istruzioni e procedure operative;
- verifica, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali *ad hoc* ovvero di clausole penali, del rispetto delle normative in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro da parte delle aziende fornitrici di beni, opere o servizi in *outsourcing*.
- verifica dei costi della sicurezza (anche con riferimento a beni, opere o servizi in *outsourcing* inerenti alla sicurezza);
- verifica della predisposizione delle notifiche preliminari (nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008) proponendo alla Direzione dell'Ente le nomine delle figure del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), coordinandone e disciplinandone l'operato.

#### **D. 4 POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La Fondazione svolge, nelle varie sedi, attività prettamente didattiche anche attraverso l'utilizzo di laboratori tecnici nei quali vengono svolte attività pratiche nell'ambito dei servizi per le PMI, l'arredo casa e la meccatronica.

Si rappresenta che esclusivamente ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica gli studenti sono equiparati *ex lege* a lavoratori subordinati e per tale motivo le disposizioni del DVR si estendono anche agli studenti che così facendo sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Nell'ambito dell'attività di *Risk assesment* svolta sono state esaminate attentamente tutte le attività svolte, al fine di individuare quelle a rischio di commissione di reato.

Premettendo che i processi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, sono in ogni caso, da considerarsi trasversali per tutta la Fondazione, possono indicarsi le seguenti aree come maggiormente a rischio:

- direzione operativa;
- attività di direzione;
- attività didattica in aula;
- attività e gestione dei laboratori didattici;
- gestione sistema sicurezza e adempimenti in materia ambientale.

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con contestuale violazione delle norme antinfortuniche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001, trovano evidenza nel DVR.

Il DVR adottato dalla Fondazione, indicando le misure di tutela atte all'eliminazione ovvero al contenimento del rischio, costituisce parte integrante del presente Modello.

Le attività la cui omissione o inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Fondazione, nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001, sono:

- pianificazione e gestione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro (l'esistenza di disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi della Fondazione delegati che definiscono il piano di prevenzione e protezione, le modalità di attuazione e il relativo monitoraggio);
- individuazione, valutazione e riduzione dei rischi;
- gestione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori (es: piano di emergenza, gestione infortuni, ecc.);
- acquisti;
- attività di formazione;
- attività di informazione;
- rapporto con i fornitori (selezione e gestione del rapporto);
- gestione degli asset dell'Ente (manutenzione, ecc.).

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

## D. 5 DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti interni alla Fondazione (esponenti, RSPP, aderenti, lavoratori, studenti, ecc.) nelle aree di attività di rischio, nonché da collaboratori esterni.

Obiettivo di tale sezione è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto da questa Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti medesimi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco completo dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici a cui gli esponenti della Fondazione ed i collaboratori esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamate a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## D. 6 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell'Ente, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, i lavoratori (tra cui gli studenti) e i collaboratori esterni devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il DVR adottato ed ogni successiva modifica;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni dell'Ente poste in essere dal Datore di lavoro o dall'RSPP in materia di sicurezza/igiene sul luogo di lavoro.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Fondazione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001;
- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro (aule, laboratori, ecc.);



- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dalla Fondazione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero all'assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia.

Uno dei presupposti del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni, consiste nel rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Fondazione, nonché dagli eventuali soggetti estranei che si trovano presso i locali.

In particolare, ciascun destinatario, nell'ambito della propria competenza, deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di lavoro e dai dirigenti eventualmente delegati in materia di salute e sicurezza dai medesimi, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, nel rispetto di eventuali istruzioni operative di dettaglio;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni - in ragione delle responsabilità attribuite - le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- applicare i provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Fondazione, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ed al quale si rinvia.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

## D. 7 PRINCIPI SPECIFICI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

Le attività svolte dalla Fondazione nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da una serie di regolamenti e/o protocolli interni di controllo rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

La regolamentazione delle attività sensibili e di quelle strumentali deve prevedere:

- **segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere delle disposizioni interne, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei criteri sopra richiamati in relazione alle diverse attività a rischio.

### Pianificazione e gestione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

- **Documento di politica interna:** esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

### Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

- **Disposizioni organizzative:** emanate ed approvate dagli organi della Fondazione a ciò delegati che definiscano il piano di prevenzione e protezione, le modalità di attuazione e il relativo monitoraggio, che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
  - i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
  - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
  - Il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.
- **Impegni di spesa:** per la gestione delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### Individuazione, valutazione e riduzione dei rischi

- **Con il documento di valutazione dei rischi:** sono periodicamente individuati dal Datore di lavoro e dal RSPP i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in considerazione la struttura della Fondazione, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro e l'organizzazione del personale. Nella valutazione dei rischi si adottano criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando per ogni specifico rischio la possibilità di accadimento e l'impatto del danno possibile. Viene aggiornato periodicamente ed in occasione di modifiche significative il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rivedono il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi.
- **Archiviazione:** Esistenza di una procedura che individua ruoli e responsabilità per la trascrizione, tracciabilità e archiviazione dei libri dell'Ente ed obbligatori relativi alla salute e sicurezza

### **Gestione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori**

- **Procedure:** esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione ed attuazione del sistema di prevenzione prevedendo la gestione, la distribuzione e il mantenimento dei dispositivi di sicurezza, le modalità di nomina dei lavoratori incaricati all'attuazione del sistema di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso, le modalità operative per la gestione della segnaletica di sicurezza, le modalità operative in caso di potenziali situazioni di emergenza, la modalità operativa in caso di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave ed immediato, le misure di richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, o nullatosta provvisorio.
- **Check list:** esistenza di una check list finalizzata all'adozione di misure atte ad evitare il verificarsi di incidenti e che prevedano l'elencazione dei compiti critici o processi a impatto sulla salute, DPI (adeguati alla tipologia di rischio e conformi alle norme tecniche vigenti), prodotti pericolosi ed apparecchiature critiche.
- **Piano di emergenza:** esistenza di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atte a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e dell'ambiente. Sono individuati e comunicati al personale i percorsi di esodo, avendone cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli.
- **Infortuni:** definizione dei ruoli, responsabilità operative per la compilazione del registro infortuni (archiviazione degli esiti degli esami clinici). Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.
- **Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti:** l'esistenza di misure volte alla partecipazione del medico competente e RSPP nella definizione dei ruoli e responsabilità dei lavoratori.
- **Valutazione rischio incendio:** valutazione del rischio incendio, l'aggiornamento del registro antincendio e la predisposizione di un piano di emergenza. Sono disponibili e

mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero, in ragione della specifica valutazione del rischio d'incendio, ovvero delle indicazioni fornite dell'autorità competente.

- **Valutazione rischio elettrico:** sono adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo qualsivoglia rischio derivante dagli impianti o alle apparecchiature elettriche. Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi che permettono di svolgere in sicurezza il lavoro.
- **Valutazione rischio attrezzature munite di video terminali:** nell'ambito dell'attività formativa offerta dalla Fondazione non è previsto un uso continuativo del video terminale per più di 20 ore settimanali; nonostante ciò, sono state adottate adeguate misure idonee a eliminare o comunque a ridurre, in maniera rilevante, i rischi legati all'utilizzo di tali apparecchiature (vista, postura, condizioni ergonomiche ecc.).
- **Valutazione rischi derivante dall'uso di sostanze pericolose:** l'attività formativa di laboratorio è svolta attenendosi a procedure operative che fanno propri i più alti standard di sicurezza per ciò che riguarda l'utilizzo, la movimentazione e lo stoccaggio di sostanze che potrebbero nuocere la salute individuale e pubblica garantita dai corsi ITS.
- **Valutazione rischio biologico:** la Fondazione ha scelto di adeguarsi alle norme, se esistenti, in vigore presso ciascun ente a cui si delega l'organizzazione delle attività didattiche; altrimenti, ha previsto l'uso di mascherine e norme di comportamento secondo le indicazioni date dagli organi sanitari territorialmente competenti, di modo da ridurre al minimo la possibilità di trasmissione dei virus.
- **Valutazione rischio esplosione:** nonostante la bassa probabilità del verificarsi di tale rischio, si è previsto che nelle zone in cui sono stipati i materiali esplosivi possano accedere solamente i soggetti autorizzati i quali si atterranno a specifiche procedure per ciò che riguarda la movimentazione e lo stoccaggio dei Gas speciali in uso presso le varie strutture.
- **Rischio stress:** la Fondazione si è adeguata alla LL.GG dell'INAIL recepite e adattate all'ambito scolastico dal MIUR.
- **Rischio di laboratorio:** sono adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo qualsivoglia rischio derivante dall'uso dei laboratori didattici ed officine, nonché derivanti dell'utilizzo dei macchinari in essi contenuti.
- **Comunicazione, rilevazione ed investigazione degli incidenti:** la valutazione, tracciabilità degli incidenti occorsi, mancati incidenti e situazioni potenziali.

## Acquisti

- **Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse** tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze; le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.).
- Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato deve essere opportunamente formato e/o addestrato.
- Le attività di acquisto sono gestite in modo che:
  - siano definiti i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
  - siano definite le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti.

## Attività di formazione

- **esistenza di una norma interna che regolamenti l'attività di formazione e sensibilizzazione** attraverso la quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione interno conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti nella Fondazione e all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili definite sia da scelte della Fondazione sia da quanto previsto dalla normativa vigente; di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata.

## Attività di informazione

- definizione di **un calendario** relativo alle **riunioni periodiche** degli attori coinvolti nella gestione delle tematiche sulla sicurezza, d'informazione in caso di pericolo grave e l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività esercitata.
- esistenza di una norma interna che disciplini **la diffusione delle informazioni** relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli interni conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Si rivolge particolare attenzione all'informativa periodica del Datore di lavoro e dell'RSPP verso i lavoratori e all'informativa al medico competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività esercitata.

## Rapporto con i fornitori

- Predisposizione di una procedura interna che definisca:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
  - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- assicurate idonei **criteri di selezione dei fornitori** che tengano conto della rispondenza di quanto fornito e le migliori tecnologie in materia di ambiente, salute e sicurezza. Nello specifico l'esistenza di una norma interna che definisca modalità di qualifica dei fornitori. tale norma tiene conto:
- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- Esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
- Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel presente Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi (e PSC) ad esso allegato.

### **Gestione degli asset**

- esistenza di procedure interne che, nel rispetto della normativa vigente, disciplinano le attività di ricezione, movimentazione, immagazzinamento, consegna/distribuzione compresi i rapporti di manutenzione/ispezione degli asset della Fondazione affinché ne sia sempre garantita l'integrità e adeguatezza.
- In particolare, tali circolari prevedono:
- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili
  - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.
- Le attività di manutenzione sono gestite in modo tale da garantire:
- che siano definite le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle opere manutentive e delle verifiche periodiche;
  - che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (quelle non programmate).

### Ulteriori norme di prevenzione

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18 D.lgs. n. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del Datore di lavoro e suoi eventuali Delegati, sono previsti anche i seguenti protocolli specifici:

- obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19 D.lgs. n. 81/2008);
- obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20 D.lgs. n. 81/2008);
- obblighi di vigilanza sui progettisti, installatori e manutentori interni (artt. 22 e 24 D.lgs. n. 81/2008);
- obblighi di vigilanza su progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori esterni (artt. 22, 23 e 24 D.lgs. n. 81/2008);
- obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25 D.lgs. n. 81/2008).

### **D. 8 FLUSSI INFORMATIVI**

Con riferimento all'art. 6, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 231/2001 che impone la previsione nel Modello di Organizzazione di obblighi informativi nel confronto dell'ODV, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25-septies commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'Ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti.

In ambito sociale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'ODV, a cura dell'RSPP/Datore di lavoro, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'ODV, da parte del RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi (art. 35 D.lgs. n. 81/2008), e i dati in merito agli eventuali infortuni verificatosi.

L'RSPP/Datore di lavoro fornisce all'ODV i dati in merito ai c.d. "black swan" o "quasi infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possono considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

L'RSPP/Datore di lavoro è tenuto, altresì, a trasmettere tempestivamente all'ODV un flusso informativo in merito a:

- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte di funzionari della P.A. e i relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;

- eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

## **D. 9 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche.

Tali controlli saranno diretti a verificare la corretta esplicazione delle predette attività in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere.

I compiti di controllo dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite di specifiche audizioni, sul rispetto delle procedure interne in materia antinfortunistica. Tali verifiche potranno anche essere effettuate con il coordinamento o il supporto di consulenti esterni;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al Datore di Lavoro/RSPP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate;
- proporre al Datore di Lavoro/RSPP le integrazioni e le modifiche della presente Parte Speciale rese necessarie sulla base dell'evoluzione normativa in materia antinfortunistica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'Organismo di Vigilanza si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione rilevante.

## **D. 10. PROCEDURE AZIENDALI**

Al fine di soddisfare quanto stabilito dalla presente Parte Speciale la Fondazione ha adottato delle specifiche procedure interne a cui si rinvia:

- procedure relative alla sicurezza sul lavoro (check list, piani d'emergenza, ecc.);
- DVR.